



**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

DGR n. 922 del 30/12/2024

OGGETTO: D.G.R. N. 71 DEL 31.1.2024 "ART. 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.3.2001 E S.M.I. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026. ANNUALITÀ 2024". D.G.R. N. 72 DEL 31.1.2024 "ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO. TRIENNIO 2024 - 2026 - ANNUALITÀ 2024". INTEGRAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALITÀ 2024



Direzione Generale della Regione

DPA016 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 30/12/2024

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLETTA VERÌ	PRESENTE
	ROBERTO SANTANGELO	PRESENTE
	TIZIANA MAGNACCA	PRESENTE
	UMBERTO D'ANNUNTIIS	PRESENTE



DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO

OGGETTO:

D.G.R. N. 71 DEL 31.1.2024 “ART. 6 DEL D.LGS. N. 165 DEL 30.3.2001 E S.M.I. APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2024 – 2026. ANNUALITÀ 2024”. D.G.R. N. 72 DEL 31.1.2024 “ART. 6 DEL D.L. N. 80 DEL 9.06.2021, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2021 N. 113. APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DELLA REGIONE ABRUZZO. TRIENNIO 2024 - 2026 - ANNUALITÀ 2024”. INTEGRAZIONE PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALITÀ 2024

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- l’art. 39, comma 1, della Legge 27.12.1997 n. 449 e s.m.i., a mente del quale: “*Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482*”;
- il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e s.m.i., recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” ed in particolare gli artt. 4, 6, 6 *ter*, 30, 33 e 35;
- la L.R. n. 77/99 e s.m.i., recante “*Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo*” ed in particolare l’art. 31, che prevede che la Giunta Regionale, con atto di organizzazione, previa informazione alle OO.SS., approvi annualmente il programma del fabbisogno di personale ed apporti le conseguenti variazioni alla dotazione organica;

RICHIAMATI altresì:

- il D.L. n. 80 del 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113 del 6 agosto 2021, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche*

amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" e s.m.i., ed in particolare l'art. 6, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), quale strumento di programmazione triennale, aggiornato annualmente, da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno, che ha assorbito, in una logica di integrazione e semplificazione, una serie di documenti programmatori propri delle Pubbliche Amministrazioni;

•il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 concernente *“Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”* adottato in attuazione delle previsioni di cui al comma 5 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;

•il D.M. del 24 giugno 2022 adottato del Ministro della Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione delle previsioni di cui al comma 6 del citato art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 113/2021, che definisce il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

PRECISATO che, a norma del comma 2 del succitato art. 6 del D.L. n. 80/2021, il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce, tra l'altro, *“c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 [del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b) , assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali”*;

VISTE le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA”* dell'8.5.2018, emanate dal Dipartimento Funzione Pubblica in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 75 del 25.5.2017 e s.m.i., le quali impongono a tutte le Pubbliche Amministrazioni, comprese le Regioni e gli Enti locali, una programmazione del fabbisogno del personale tale da superare l'attuale formulazione della dotazione organica, prevedendo in particolare:

a) che *“... Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente”* (art. 4 comma 2);

b) che *“In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”* (art.4, comma 3);

c) che *“Nel PTFP la dotazione organica va espressa, quindi, in termini finanziari. Partendo dall'ultima dotazione organica adottata, si ricostruisce il corrispondente valore di spesa potenziale*

riconducendo la sua articolazione, secondo l'ordinamento professionale dell'amministrazione, in oneri finanziari teorici di ciascun posto in essa previsto, oneri corrispondenti al trattamento economico fondamentale della qualifica, categoria o area di riferimento in relazione alle fasce o posizioni economiche. Resta fermo che, in concreto, la spesa del personale in servizio, sommata a quella derivante dalle facoltà di assunzioni consentite, comprese quelle previste dalle leggi speciali e dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. 75/2017, non può essere superiore alla spesa potenziale massima, espressione dell'ultima dotazione organica adottata o, per le amministrazioni, quali le Regioni e gli enti locali, che sono sottoposte a tetti di spesa del personale, al limite di spesa consentito dalla legge”;

RICHIAMATO l'art. 3, comma 8, della Legge n. 56 del 19.6.2019 e s.m.i., come modificato, da ultimo, dall' art. 1, comma 14-ter, del D.L. n. 80 del 9.6.2021, convertito dalla L. n. 113 del 6.8.2021, che prevede che *“Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”;*

RICHIAMATI INOLTRE:

•l'art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 e s.m.i ed in particolare:

il comma 557: “Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

il comma 557-bis: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”;

il comma 557-ter: “In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

il comma 557-quater: “Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il

contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”;

•l’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 31.5.2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30.7.2010, secondo cui *“A decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all’[articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli [articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all’[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale....Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano alle regioni e agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’[articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e successive modificazioni, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009...”;*

•l’art. 3 del D.L. 24.6.2014, n. 90, convertito con Legge 11.8.2014 n. 114, come modificato dall’art. 14-bis del D.L. 28.1.2019 n. 4, convertito con Legge [28.3.2019 n. 26](#), ed in particolare il comma 5, che autorizza per le Regioni, a partire dall’anno 2018, l’utilizzo del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, consentendo altresì *“il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente”;*

•il D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito con Legge 28.6.2019 n. 58, ed in particolare l’art. 33, che recita: *“...le regioni a statuto ordinario possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, anche differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto di quelle la cui destinazione è vincolata, ivi incluse, per le finalità di cui al presente comma, quelle relative al servizio sanitario nazionale ed al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”;*

•il D.M. 3.9.2019, recante “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4.11.2019 n. 258, che ha adottato le disposizioni attuative della suindicata norma, con le quali, in base alla suddivisione in fasce demografiche delle Regioni, sono stati definiti i valori soglia, differenziati per fascia demografica di massima spesa del personale, espressi nella percentuale data dal rapporto della spesa del personale e le entrate correnti, da calcolare come puntualmente indicato nel medesimo decreto;

SPECIFICATO che il succitato D.M. 3.9.2019 precisa che le Regioni a statuto ordinario che si collocano al di sotto del valore soglia di riferimento possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa del personale complessiva rapportata alle entrate correnti, inferiore ai valori soglia definiti dal medesimo decreto;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 33, comma 1, del D.L. n. 34/2019, conv. con Legge n. 58/2019, il valore soglia del rapporto della spesa del personale delle Regioni a statuto ordinario rispetto alle entrate correnti, come definito all'art. 2 del D.P.C.M. 3.9.2019, per la fascia demografica di appartenenza della Regione Abruzzo, non deve essere superiore alla seguente percentuale:

– Regioni da 800.000 a 3.999.999 abitanti: **11,5** per cento;

VISTO l'art. 5 del medesimo D.P.C.M. 3.9.2019, a norma del quale “*In fase di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024 le regioni di cui all'art. 4, comma 2, nel limite del valore soglia definito dall'art. 4, comma 1, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al 10% nel 2020, al 15% nel 2021, al 18% nel 2022, al 20% nel 2023 e al 25% nel 2024, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione*”;

VISTE le Linee operative per l'applicazione del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 18.12.2019;

RICHIAMATE ANCORA:

➤la DGR n. 719/2020, rubricata *Determinazione capacità assunzionale per lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 2bis della L.R. 40/2019 per l'anno 2020* con la quale si è dato atto della spesa complessiva per lavoro flessibile sostenuta sia dalla Giunta Regionale che dal Consiglio Regionale nell'anno 2009, pari ad € 12.820.365,77;

➤la D.G.R. n. 840 del 17.12.2021, recante integrazioni ed aggiornamenti al Piano del Fabbisogno annualità 2021, ed in particolare l'All. D della stessa, in cui si è riportato il dato della spesa del personale anno 2018;

RICHIAMATE:

-la D.G.R. n. 71 del 31.1.2024, avente ad oggetto “Art. 6 del D.LGS. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 – 2026. Annualità 2024”;

-la D.G.R. n. 72 del 31.1.2024, avente ad oggetto “Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2024 - 2026 - Annualità 2024” ed in particolare la Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale” con il relativo Allegato B, in cui è stato per l'appunto trasfuso il contenuto del Piano di cui alla succitata D.G.R. n. 71/2024;

PRESO ATTO che sono *medio tempore* pervenute dai vari Dipartimenti della Giunta Regionale ulteriori richieste di implementazione del personale a tempo indeterminato, per le esigenze di funzionamento dei vari servizi;

RICHIAMATE:

-le note prot. n. DPB011/517623/23 del 22.12.2023, prot. n. DPB011/521781/23 del 29.12.2023 e prot. n. DPB011/7999/24 del 9.1.2024, nonché la nota prot. n. DPB010/378413/24 del 30.9.2024 di richiesta di aggiornamento e le note di riscontro prot. n. DPB011/409251/24 del 22.10.2024 e prot. n. DPB011/462267/24 del 28.11.2024;

-la nota prot. n. DPB014/502410/23 del 13.12.2023, nonché la nota prot. n. DPB010/378393/24 del 30.9.2024 di richiesta di aggiornamento e le note di riscontro del Servizio Bilancio prot. n. DPB016/395722/24 del 11.10.2024 e del Servizio Ragioneria Generale prot. n. DPB014/475785/24 del 6.12.2024;

-la nota del Consiglio Regionale prot. n. 11059/2023 del 4.12.2023, acquisita al prot. n. 491069/23 del 5.12.2023, e la comunicazione email acquisita al prot. n. 17900/24 del 17.1.2024, nonché la nota prot. n. 9566/2024 dell'11.10.2024, acquisita al prot. n. 395520/24 di pari data, contenente l'aggiornamento dei dati della spesa di personale del Consiglio Regionale;

ACQUISITE le comunicazioni di insussistenza di situazioni di sovrannumero o eccedenza di personale ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e considerato che presso l'Amministrazione non risultano scoperture di disabili ai sensi della Legge 12.3.1999 n. 68 e s.m.i. nonché di personale appartenente alle altre categorie protette ex art. 18 della stessa legge;

TENUTO CONTO dell'indirizzo fornito dal competente Componente la Giunta Regionale con nota prot. Segr. n. 47/2024 del 3.12.2024, acquisita al prot. n. RA/ 0473152/24 del 5.12.2024, circa l'integrazione del Piano dei fabbisogni di personale per l'esercizio 2024, in virtù delle segnalate esigenze di ulteriore rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa dei vari Dipartimenti della Giunta Regionale;

ATTESO che della proposta di integrazione al Piano del Fabbisogno annualità 2024 è stata data informazione alle OO.SS. e che la stessa è stata anticipata al Collegio dei Revisori dei Conti, con riserva di trasmissione delle ulteriori allegazioni necessarie ai fini del richiesto parere di competenza;

RICHIAMATA dunque la proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. ITER progr. n. 22583 del 13.12.2024, ad oggetto “D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 “Art. 6 del D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i. Approvazione Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2024 – 2026. Annualità 2024”. D.G.R. n. 72 del 31.1.2024 “Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2024 - 2026 - Annualità 2024”.Integrazione Piano del Fabbisogno annualità 2024” la quale – corredata dei relativi allegati - è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti della Regione Abruzzo con nota prot. n. 487826/24 del 13.12.2024 per il prescritto parere;

RICHIAMATA ancora la nota prot. n. 492244/2024 del 17.12.2024 con la quale è stata trasmessa al Collegio dei revisori l’ulteriore documentazione richiesta;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 54 del 20.12.2024, prot. n. 498338/24 di pari data, condiviso con la competente struttura il successivo 23.12.2024, nel quale il Collegio, all’esito delle verifiche e delle considerazioni ivi esposte, e per le motivazioni ivi richiamate:

–esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Regionale n. 22583/24 del 13/12/2024 limitatamente alle assunzioni a tempo indeterminato sotto specificate per le quali si procede ad asseverare il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio.

–assevera parzialmente il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio per una spesa complessiva di euro 309.657,43 derivante dalle seguenti nuove assunzioni a tempo indeterminato:

- *n. 4 nuove stabilizzazioni ex art. 50, c. 17-bis D.L. 13/2023 per una spesa complessiva di euro 140.457.52;*
- *n. 4 assunzioni per scorrimento graduatoria per una spesa complessiva di euro 140.457.52;*
- *n. 1 assunzione per avvalimento da sentenza per una spesa di € 28.742,39”;*

VISTA la sentenza n. 7/2022 della Corte dei Conti – Sezioni Riunite in sede giurisdizionale del 2.02.2022, ed in particolare i punti 3 e ss., circa i vincoli finanziari sulla spesa di personale e la necessaria coerenza della programmazione triennale dei fabbisogni con l’equilibrio pluriennale di bilancio, asseverato dall’organo di revisione, ed il punto 3.5 laddove si ravvisa che – in mancanza dell’atto di asseverazione richiesto ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L. n. 34/2019 - la capacità di spesa è limitata in base alla diversa regola del turn over al 100%, nei termini di cui all’art. 3, comma 5 e ss. del D.L. n. 90/2014;

RILEVATO IN MERITO CHE, nel caso in esame, la integrazione del PIAO è operata nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle cessazioni dell’anno 2023;

RITENUTO in ogni caso:

➤ di procedere alla rimodulazione dell’integrazione al Piano del Fabbisogno annualità 2024, secondo le indicazioni dettate dal Collegio dei Revisori dei Conti nel succitato verbale, rinviando al Piano dei fabbisogni 2025/2027 le ulteriori previsioni che si renderanno necessarie;

➤ di prevedere, a tal fine, entro e nei limiti delle risorse disponibili a valere sulle cessazioni dell'anno 2023, nonché secondo le prescrizioni dettate dal Collegio dei Revisori dei Conti n. 54 del 20.12.2024, la copertura di unità a tempo indeterminato come da allegati alla presente deliberazione, avendo riguardo agli obiettivi di performance da perseguire;

DATO ATTO che sono state indette procedure di concorso pubblico per assunzioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno per varie categorie (attuali Aree) e profili, attualmente in itinere, secondo le previsioni dei precedenti Piani del fabbisogno;

VISTO l'art. 35, comma 5-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., in base al quale: *“Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali...”*;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 707 del 25.10.2023, avente ad oggetto *“D.G.R. n. 78 del 17.2.2023 “Art. 6 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della Regione Abruzzo. Triennio 2023 - 2025 - Annualità 2023”. Integrazione Piano del Fabbisogno annualità 2023”*, con cui, tra l'altro, sono stati dettati indirizzi in ordine alle stabilizzazioni relative al personale a tempo determinato in servizio presso la Giunta Regionale, con l'approvazione di una *programmazione progressiva delle stesse, a cui si darà seguito subordinatamente alla sussistenza dei presupposti di legge e al maturarsi dei requisiti previsti, nonché coerentemente con i relativi spazi assunzionali, a valere e nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dei tetti di spesa vigenti, avvalendosi della facoltà attribuita all'uopo alle Pubbliche Amministrazioni dal Legislatore, al fine di non disperdere le preziose e specifiche professionalità acquisite nel tempo nello svolgimento di attività e servizi specialistici, in virtù dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi nelle strutture sopra richiamate, come argomentato nelle succitate richieste, demandando alle strutture esterne, previa verifica circa la sussistenza di tutti i requisiti di legge, le procedure istruttorie preliminari all'immissione in ruolo dei soggetti individuati, con contestuale previsione, nelle more delle suddette stabilizzazioni, della proroga dei contratti a tempo determinato in scadenza, nei rigorosi limiti di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001;*

RICHIAMATA inoltre la vigente normativa “generale” in materia di stabilizzazione del personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed in particolare:

-l'art. 20 del D.Lgs. n. 75 del 25.5.2017, recante norme in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, ed in particolare il comma 1;

-l'art. 3 del D.L. n. 44 del 22.4.2023, conv. dalla Legge n. 74 del 21.6.2023 ed in particolare il comma 5;

RITENUTO, in virtù di quanto previsto dalla D.G.R. n. 707/2023 e dalla D.G.R. n. 71/2024, di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in servizio presso il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR – FSE, ai sensi dell'art. 50, comma 17-bis, del D.L. n. 13 del 24.2.2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21.4.2023;

RILEVATA inoltre la necessità di dare esecuzione alla Sentenza n. 99/2019 R.G. n. 690/2018 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, passata in giudicato, autorizzando l'utilizzo in avvalimento dalla Provincia di Pescara, ex art. 6 della L.R. Abruzzo n. 32/2015 e s.m.i., di n. 1 unità Area Istruttori per attività di Polizia Locale, provvedendo ad apposita previsione nel Piano;

RITENUTO infine di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 19, commi 5 bis e 6, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato **D)** della presente Deliberazione;

RICHIAMATO il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni Locali, anche quanto al sistema di classificazione ed ai profili professionali;

DATO ATTO che, al fine di fornire un quadro riassuntivo e sintetico, sono stati predisposti, come parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, i prospetti di seguito specificati:

➤ Allegato A) “Dotazione organica”, **in sostituzione dell’Allegato A) alla D.G.R. n. 71 e alla Sottosezione 3.3. “Piano Triennale dei fabbisogni di personale” del P.I.A.O. 2024 – 2026, annualità 2024 di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

➤ Allegato B) “Integrazione Piano assunzionale 2024 – Assunzioni a tempo indeterminato” **ad integrazione dell’Allegato B) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

➤ Allegato C) “Costo della dotazione organica”, **in sostituzione dell’Allegato C) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

➤ Allegato D) “Verifica dei limiti di spesa anno 2024”, **in sostituzione dell’Allegato D) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

➤ Allegato E) “Risorse finanziarie disponibili e costo Piano assunzioni annualità 2024”, **in sostituzione dell’Allegato E) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

DATO ATTO che la Dirigente, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio competente per materia, ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento ed altresì che il Direttore, ai sensi dell'art. 23 della L.R. n. 77/1999 e s.m.i., ha espresso parere favorevole;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura proponente

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

per quanto in premessa, da intendersi integralmente trascritto,

1. Di approvare la dotazione organica della Giunta Regionale d'Abruzzo alla data dell'1.1.2024, come riportata nell'Allegato A), **in sostituzione di quella di cui all'All. A) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e all'All. A) alla Sottosezione 3.3. del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

2. Di dare esecuzione alla Sentenza n. 99/2019 R.G. n. 690/2018 del Tribunale di Pescara, Sezione Lavoro, passata in giudicato, autorizzando l'utilizzo in avvalimento dalla Provincia di Pescara, ex art. 6 della L.R. Abruzzo n. 32/2015 e s.m.i., di n. 1 unità "Assistente Operatore di Polizia Provinciale", Area Istruttori, con apposita previsione nel Piano;

3. Di procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, in servizio presso il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR – FSE, ai sensi dell'art. 50, comma 17-bis, del D.L. n. 13 del 24.2.2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41 del 21.4.2023;

4. Di autorizzare l'assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno delle unità di personale riportate nell'Allegato B), così come dettagliatamente indicato per area e per profilo, attraverso, scorrimento di graduatorie regionali, laddove valide e disponibili, e le procedure di stabilizzazione di cui al p. 3., **ad integrazione dell'All. B) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e dell'All. B) alla Sottosezione 3.3. del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

5. Di approvare dunque i seguenti allegati:

-Allegato A) "Dotazione organica", **in sostituzione dell'Allegato A) alla D.G.R. n. 71 e alla Sottosezione 3.3. "Piano Triennale dei fabbisogni di personale" del P.I.A.O. 2024 – 2026, annualità 2024 di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

-Allegato B) "Integrazione Piano assunzionale 2024 – Assunzioni a tempo indeterminato" **ad integrazione dell'Allegato B) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

-Allegato C) "Costo della dotazione organica", **in sostituzione dell'Allegato C) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

-Allegato D) "Verifica dei limiti di spesa anno 2024", **in sostituzione dell'Allegato D) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024;**

-Allegato E) "Risorse finanziarie disponibili e costo Piano assunzioni annualità 2024", **in sostituzione dell'Allegato E) alla D.G.R. n. 71 del 31.1.2024 e alla succitata Sezione del P.I.A.O. di cui alla D.G.R. n. 72 del 31.1.2024,**

tutti costituenti parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

6. Di autorizzare il Dipartimento Risorse alla stipula di contratti a tempo determinato, previo espletamento delle procedure di legge, per i dirigenti di cui all'art. 19, commi 5 bis e 6, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., per i componenti degli Uffici di Supporto agli Organi di direzione politica ed altre forme contrattuali, nel rispetto del limite di legge di cui all'art. 9, comma 28 del D.L. n.78/2010, convertito con Legge 30.07.2010 n. 122, e s.m.i., come da Allegato D) della presente Deliberazione;

7. Di dare atto che la spesa trova copertura negli stanziamenti dell'aggregato "spesa di personale", approvato con L.R. n. 4 del 25.1.2024 "Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)" e L.R. n. 5 del 26.1.2024 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026" e del Bilancio Finanziario Gestionale per il triennio 2024-2026 e relativi allegati di cui alla D.G.R. n. 69 del 31.1.2024;

8. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Paola Cinque
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
Dania Aniceti
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPB DIPARTIMENTO RISORSE - Sede L'Aquila
Fabrizio Giannangeli
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A04 Bilancio; Strategia naz.le aree int.; Sport e imp. sport.; Ragioneria; Patrimonio; Erp; Informatica; Sistemi territoriali della conoscenza; Personale;
Controllo di gest enti strum. e soc. part.
Mario Quaglieri
(Firmato digitalmente)

RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: ALL. A - dotazione organica.pdf
Impronta DC50C5E15DC2DA792230121A3BD0EAED0F45AF1FD58756623D73C7913599ED66

Nome allegato: ALL. B - Integrazione Piano assunz. 2024 assunz. a tempo indet..pdf
Impronta 8B70AAF6475F36A029C51A2D683E74D56D28A0F4C7CA783588039EDDE73D4C44

Nome allegato: ALL. C - costo della dotazione organica.pdf
Impronta C4765F67FB7830B268201531BC49A8AF5538486A6DBF73E2C125C1345FF0AF30

Nome allegato: ALL. D - verifica limiti di spesa anno 2024.pdf
Impronta DDF0D00C5D28F78D79002FFCE6A71B3A3C258C588135A49D8C6DE75932488052

Nome allegato: ALL. E - risorse finanz. disponibili e costo Piano assunz. ann. 2024.pdf
Impronta 85836E922A37DBC55380273264FFE9E4221476FE6D2D0F3A0D541FE3E4F3971B



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPB DIPARTIMENTO RISORSE - SEDE L'AQUILA
DPB010 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE
DPB010002 UFFICIO SVILUPPO ORGANIZZATIVO**

(Firmato digitalmente da)

**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 30/12/2024 13:56:51

Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)

**EMANUELA MURRI
SEGRETARIO**

Data: 30/12/2024 14:04:05

Nr. di serie certificato: 944479494590345665